



PARERE MOTIVATO
n. 200 del 6 Dicembre 2018

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al primo Piano degli Interventi.
Comune di Legnago (VR).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Legnago con nota acquisita al protocollo regionale al n. 231621 del 18.06.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Primo Piano degli interventi;


PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 70487 del 19.07.18 assunto al prot. reg. al n. 305250 del 19.07.18 di ARPAV;
- Parere n. 10515 del 9.08.18 assunto al prot. reg. al n. 333937 del 9.08.18 del Consorzio di Bonifica Veronese,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 223/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è il Primo Piano degli Interventi (P.I.) predisposto dall'Amministrazione comunale di Legnago in evoluzione del vigente PRG e con lo scopo di rendere lo strumento operativo del comune aderente ai contenuti del PAT. L'attività di formazione del P.I. è stata caratterizzata da più momenti, ciascuno dei quali inquadrabili nell'ambito di diverse tematiche. In particolare, con il nuovo strumento urbanistico l'Amministrazione comunale ha inteso dotarsi di un piano operativo che andasse a riordinare, adeguare e riorganizzare, anche in termini di zonizzazione e di norme tecniche, i contenuti della precedente strumentazione (PRG vigente) eliminando gli aspetti programmatici in contrasto con il PAT. Nella costruzione del P.I. sono state promosse azioni di adeguamento alla L. R. 50/2012 - Settore del commercio e di riordino del Territorio agricolo. Importanti sono risultati essere, nella formazione del nuovo strumento operativo comunale, i contributi partecipativi fatti pervenire all'Amministrazione comunale a seguito della pubblicazione dell'avviso per la presentazione di idee, proposte e progetti utili alla formazione del Piano degli Interventi. Come riferito nel RAP e nelle note trasmesse a maggior chiarimento dall'Amministrazione comunale stessa, datate 22/10/2018 e 26/11/2018, in atti, il numero d'istanze pervenute all'Amministrazione Comunale sottoforma di contributi alla formazione del P. I. sono state n. 105, a cui vanno aggiunte n. 5 richieste di riclassificazione ai sensi della L. R. 4/2015 (varianti verdi), nonché, n. 4 proposte finalizzate all'individuazione di "aree degradate" da riqualificare ai sensi della L. R. 50/2012 e DGR 1047/2013. Come risulta dall'attestazione fatta dal Responsabile del procedimento comunale con la nota datata 26/11/2018 durante il periodo delle osservazioni sono inoltre pervenute all'Amministrazione comunale n. 97 segnalazioni di cui una da parte dell'Ufficio gestione del territorio del Comune di Legnago e, oltre i termini, ulteriori n.10 osservazioni alle quali si devono aggiungere inoltre n. 4 richieste di riclassificazione ai sensi della L. R. 4/2015 (Varianti Verdi) ricondotte a osservazioni con deliberazione comunale n. 83/2018. Delle n. 111 osservazioni complessivamente pervenute ed esaminate, solo n. 27 sono state giudicate avere "significativa valenza ambientale" e di queste, solo n. 11 accolte e corredate di parere di coerenza del Valutatore. Il RAP ha esaminato lo stato dell'ambiente mutuando le considerazioni svolte nel Rapporto ambientale del PAT, aggiornante con dati recenti, allo scopo di evidenziare le criticità ambientali e socio-economiche del territorio in esame. Nel RAP è stata inoltre verificata la coerenza dello strumento urbanistico in esame con il quadro pianificatorio e con i vincoli vigenti. Dall'analisi prodotta non sono emersi elementi di incoerenza tra i piani e i vincoli esaminati. Nel RAP sono stati descritti gli obiettivi e le attività che hanno portato all'adozione dello



strumento in esame mettendo in evidenza l'importanza attribuita alla fase partecipativa, rappresentata dai contributi fatti pervenire all'Amministrazione comunale. Nel RAP è stata proposta una valutazione dei possibili effetti sull'ambiente, la salute e il patrimonio derivanti dall'attuazione del P.I. considerando i vari temi e le fasi di formazione del piano. Dall'analisi svolta non sono emersi possibili elementi di criticità rilevanti o individuati effetti ambientali significativi ascrivibili alle azioni promosse dal Piano. Nel RAP sono state inoltre svolte delle considerazioni in ordine alle condizioni di sostenibilità ambientale e alle mitigazioni e compensazioni da prevedere al fine di rendere meno impattanti eventuali effetti derivanti dall'attuazione del Piano. Nel RAP è stato evidenziato come, essendo il Piano degli Interventi in esame lo strumento che dà attuazione al PAT, le mitigazioni e le compensazioni previste, per la maggior parte, siano quelle definite in sede di Piano strategico, in particolar modo, quelle del Prontuario di Mitigazione Ambientale definito in sede di VAS del PAT.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUUV, in data 6 dicembre 2018, dalla quale emerge che l'istanza relativa al Primo Piano degli Interventi del Comune di Legnago, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 223/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013


TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Primo Piano degli interventi nel Comune di Legnago, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare nonché nel Prontuario di Mitigazione Ambientale definito in sede di VAS del PAT;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto:
 - i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
 - iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:



- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02.01 - Campi da golf", "G02.03 - Stadi", "G02.06 - Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi]", "G02.09 - Osservazione della fauna selvatica", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";
- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- D. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- E. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
- prescrivendo:
1. di non sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Gomphus flavipes*, *Ophiogomphus cecilia*, *Lycaena dispar*, *Morimus asper*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Porzana porzana*, *Pluvialis apricaria*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante



passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;


4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

- raccomandando:

- la trasmissione da parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione delle azioni del piano, della relativa normativa e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

- riconoscendo:

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"*, esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 -



Aree portuali commerciali", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso